

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì 21 gennaio 1964

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 0508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Anno L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 -
Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Anno L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 -
Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo - Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disgiudicati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nel Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa-Esercito: Ricompense al valor militare Pag. 266

LEGGI E DECRETI

1962

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 ottobre 1962, n. 2112.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale a tipo industriale maschile di Conegliano (Treviso) Pag. 267

1963

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 ottobre 1963, n. 2043.

Norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazional-socialiste Pag. 267

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 dicembre 1963, n. 2044.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Genova Pag. 270

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 dicembre 1963, n. 2045.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina Pag. 270

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 novembre 1963, n. 2046.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in Parrocchia della Vicaria curata autonoma del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Tanas del comune di Lasa (Bolzano).
Pag. 270

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 novembre 1963, n. 2047.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria e di San Pietro, sita nel comune di Pedaso (Ascoli Piceno) Pag. 271

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 novembre 1963, n. 2048.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale «Stella Maris», sita in frazione Marina del comune di Vasto (Chieti) Pag. 271

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 novembre 1963, n. 2049.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore, sita in frazione Napoli del comune di Erice (Trapani) Pag. 271

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 novembre 1963, n. 2050.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in località Santa Palomba nel comune di Pomezia (Roma) Pag. 271

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 novembre 1963, n. 2051.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa Madonna delle Grazie, sita nel comune di Belmonte Piceno (Ascoli Piceno) Pag. 271

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 novembre 1963, n. 2052.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Abate, sita nel comune di Fasano (Brindisi) Pag. 271

1964

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 gennaio 1964, n. 1 (Raccolta 1964).

Mantenimento e destinazione ad altra disciplina del posto di professore di ruolo esistente presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia, già destinato all'insegnamento di «Semeiotica medica» Pag. 271

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1963.

Attribuzione alla Regione autonoma della Sardegna di una quota dell'imposta generale sull'entrata per l'anno 1961.
Pag. 272

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1963.

Nomina del presidente dell'Ente zolfi italiani Pag. 274

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Torri del Benaco sul lago di Garda Pag. 274

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sul lago di Garda sita nel comune di Lazise . . . Pag. 275

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1964.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società « Cartiere del Timavo - S.p.A. », con sede in Trieste Pag. 277

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1964.

Classificazione tra le provinciali di tre strade in provincia di Ancona Pag. 277

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi: Provvedimento n. 1054 del 17 gennaio 1964. Prezzo e condizioni di vendita delle barbabietole da zucchero - Campagna 1964 Pag. 278

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 278

Ministero della pubblica istruzione: Avviso di vacanza della cattedra di « Fisiologia generale » presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma Pag. 278

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Marana sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963. Pag. 278

Autorizzazione al comune di Lama Mocogno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 278

Autorizzazione al comune di Comano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 279

Autorizzazione al comune di Orbetello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 279

Autorizzazione al comune di Predappio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 279

Autorizzazione al comune di Firenzuola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 279

Autorizzazione al comune di Cantagallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 279

Autorizzazione al comune di Ro Ferrarese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 279

Autorizzazione al comune di Pietravairano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 279

Autorizzazione al comune di Macerata Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963. Pag. 279

Autorizzazione al comune di San Vito dei Normanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963. Pag. 279

Autorizzazione al comune di Carovigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 279

Autorizzazione al comune di Provaglio Val Sabbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963. Pag. 279

Autorizzazione al comune di Granaglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 279

Autorizzazione al comune di Smerillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 279

Autorizzazione al comune di Santa Vittoria in Matenano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963. Pag. 279

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 280

Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:

Settima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1966. Pag. 280

Accreditamento di notaio per operazioni di Debito pubblico Pag. 280

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Avviso di rettifica. Pag. 280

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Scioglimento senza liquidatore di due società cooperative della provincia di Foggia Pag. 280

Scioglimento senza liquidatore di cinquanta società cooperative della provincia di Taranto Pag. 281

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consiglio nazionale delle ricerche:

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a venti posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva del personale amministrativo del Consiglio nazionale delle ricerche Pag. 282

Diario delle prove scritte del concorso per esami a venti posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva del personale amministrativo del Consiglio nazionale delle ricerche Pag. 282

Ministero dell'industria e del commercio: Concorso per esami a sedici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale Pag. 282

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a cento posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato Pag. 287

Ufficio medico provinciale di Rovigo: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1962 Pag. 287

Ufficio veterinario provinciale di Siena: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siena Pag. 288

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 15 settembre 1963
registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1963
registro n. 72 Difesa-Esercito, foglio n. 198

E' concessa ai sottotenenti militari la croce al valor militare in commutazione dell'encornio solenne già loro tributato con il Decreto in testa a ciascuno indicato:

Regio decreto 22 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1913, registro n. 43, foglio n. 159 (Bollettino ufficiale 1913, dispensa straordinaria, pagina 501):

CASULA Stefano, da Forni (Nuoro), soldato.

Regio decreto 28 dicembre 1913, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1914, registro n. 53, foglio n. 199 (Bollettino ufficiale 1913, dispensa 60, pagina 1272):

CECILIO Giuseppe, da Isolabella (Torino), soldato.

Regio decreto 9 aprile 1914, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1914, registro n. 48, foglio n. 131 (Bollettino ufficiale 1914, dispensa 16, pagine: 434, 448, 459):

GOVI Silvio, da Carpi (Modena), tenente;

GOVI Silvio, da Carpi (Modena), tenente;

MORONI Argeo, da Ancona, tenente.

Regio decreto 4 giugno 1914, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1914, registro n. 49, foglio n. 154 (Bollettino ufficiale 1914, dispensa 26, pagine: 717, 716, 707):

BUFFON Lorenzo, da Cison di Valmarino (Treviso), caporal maggiore;

PIZZINO (non PEZZINO) Giovanni, da Palermo, sottotenente;

SIGNORELLI Enrico, da Torino, tenente.

Decreto luogotenenziale 2 giugno 1916, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1916, registro n. 56, foglio n. 85 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 2, pagine: 66, 56, 55):

MARINI Pietro, da Voghera (Pavia), sergente;

PIZZINO (non PEZZINO) Giovanni, da Palermo, sottotenente;

ROSSONI Achille, da Milano, tenente.

Decreto luogotenenziale 31 agosto 1916, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1916, registro n. 18, foglio n. 49 (Bollettino ufficiale 1916, dispense 76 e 73, pagine: 4225 e 4139):

ROSSONI Achille, da Milano, tenente;

VINCENZOTTI Giovanni, da Sacile, caporal maggiore.

Decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1916, registro n. 22, foglio n. 204 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 88, pagina 5047):

STABILE Giuseppe, da Palermo, capitano.

Decreto luogotenenziale 29 ottobre 1916, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1916, registro n. 26, foglio n. 24 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 96, pagina 5759):

DE PAOLA Angelantonio, da Grumo Appula (Bari), soldato.

Decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1916, registro n. 28, foglio n. 43 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 100, pagina 6100):

OLIVETTI Ferdinando, da Borghi (Forlì), tenente.

Decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 26 dicembre 1916, registro n. 29, foglio n. 70 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 106, pagina 6595):

RACCA Carlo, da Torino, aspirante ufficiale.

Decreto luogotenenziale 31 dicembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1917, registro n. 32, foglio n. 1 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 4, pagina 315):

ANGELI Remigio, da Cavazzo Carsico (Udine), soldato.

Decreto luogotenenziale 1° febbraio 1917, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1917, registro n. 38, foglio n. 37 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 12, pagine: 994, 996):

INDENNITADE Pompilio, da Nardò (Lecce), soldato;
MALUSARDI Ivo, da Roma, capitano.

Decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1917, registro n. 38, foglio n. 75 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 15, pagina 1089):

MIANI Emilio, da Savona, capitano.

Decreto luogotenenziale 19 aprile 1917, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1917, registro n. 45, foglio n. 146 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 31, pagina 2708):

SAVIO Ernesto, da Barbianello (Pavia), caporal maggiore.

Decreto luogotenenziale 2 agosto 1917, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1917, registro n. 56, foglio n. 300 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 31, pagina 5120):

GIORDANO Angelo Biagio, da Castagnole Lanze (Asti), sergente.

Decreto luogotenenziale 13 settembre 1917, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1917, registro n. 59, foglio n. 292 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 68, pagina 5745):

BIANCHETTA Giuseppe, da Salassa (Torino), caporal maggiore.

Decreto luogotenenziale 18 ottobre 1917, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1917, registro n. 64, foglio n. 303 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 79, pagina 6600):

ZADRA Placido, da Mel (Belluno), sottotenente.

Decreto luogotenenziale 22 novembre 1917, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1917, registro n. 69, foglio n. 184 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 87, pagina 7176):

PENAZZO Francesco, da Maranzana (Asti), tenente.

Decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1918, registro n. 75, foglio n. 2 (Bollettino ufficiale 1918, dispensa 3, pagine: 253, 267):

CARIELLO Pasquale, da Bitonto (Bari), sottotenente;
OLIVERO Enrico, da Torino, sergente maggiore.

Decreto luogotenenziale 3 marzo 1918, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1918, registro n. 80, foglio n. 264 (Bollettino ufficiale 1918, dispensa 15, pagine: 1254, 1273):

CITRONEO Paolo, da Casale Monferrato, sergente;
ROSATI Vincenzo, da Lanciano, sergente.

Decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1918, registro n. 93, foglio n. 230 (Bollettino ufficiale 1918, dispensa 40, pagina 3251):

POZZI Mario, da Vigevano, tenente.

Le sopraindicate croci al valore militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(10497)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 ottobre 1962, n. 2112.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale a tipo industriale maschile di Conegliano (Treviso).

N. 2112. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale a tipo industriale maschile di Conegliano (Treviso), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1964

Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 120. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 ottobre 1963, n. 2043.

Norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 6 febbraio 1963, n. 404, relativa all'Accordo italo-germanico per gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, concluso a Bonn il 2 giugno 1961;

Udito il parere della Commissione parlamentare prevista dall'art. 3 della legge sopraindicata;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

La somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania al Governo della Repubblica Italiana in base all'Accordo del 2 giugno 1961 a titolo di riparazione morale a favore di cittadini italiani che furono vittime della deportazione per ragioni di razza, fede o ideologia, sarà ripartita fra i beneficiari secondo le norme di cui al presente decreto.

Hanno diritto alla suddetta riparazione coloro i quali, in qualunque circostanza e ovunque si trovassero, anche fuori del territorio dello Stato, furono deportati per le ragioni di cui al comma precedente, nei campi di concentramento nazionalsocialisti per aver:

a) compiuto atti relativi alla lotta di liberazione, ovvero,

b) svolto attività politica in contrasto con le direttive del regime fascista e delle forze tedesche di occupazione, ovvero,

c) appartenuto a partiti politici vietati dai regimi nazionalsocialista e fascista, ovvero,

d) compiuto manifestazioni o atti di protesta contro il regime fascista o contro le forze tedesche di occupazione, ovvero,

e) partecipato a scioperi, o compiuto atti in occasione degli stessi, ritenuti ostili alle forze germaniche di occupazione, ovvero,

f) subito cattura in occasione di rastrellamenti, di scioperi, o di azioni di rappresaglia, ovvero,

g) subito persecuzioni per ragioni razziali.

Hanno ugualmente diritto alla suddetta riparazione gli internati militari e i lavoratori non volontari in Germania che, in seguito ad atto di resistenza o ritenuto tale o per atti considerati di sabotaggio alla produzione tedesca, vennero trasferiti nei campi di concentramento nazionalsocialisti.

Art. 2.

Non hanno diritto alla ripartizione della somma di cui all'art. 1 coloro i quali, direttamente o indirettamente, abbiano già percepito una indennità, per lo stesso titolo, dalla Repubblica Federale di Germania.

Art. 3.

Ai fini del presente decreto sono parificati ai cittadini italiani coloro ai quali tale status venne revocato ai sensi del regio decreto 7 settembre 1938, n. 1381.

Il possesso della cittadinanza italiana richiesto dallo art. 1 è riferito alla data della deportazione.

Art. 4.

Nel caso di morte del deportato per causa dipendente direttamente o indirettamente dalla deportazione, lo indennizzo spetta in ordine di precedenza:

a) al coniuge, che al momento della morte non era legalmente separato per sua colpa o per colpa di entrambi con sentenza passata in giudicato, e che non sia passato a seconde nozze;

b) ai figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti, adottivi, ed agli affiliati in concorso fra di loro secondo le norme successorie;

c) ai genitori legittimi, naturali, adottivi e agli affiliati, in concorso fra di loro secondo le norme successorie;

d) ai fratelli ed alle sorelle;

e) a coloro che abbiano provveduto al mantenimento ed alla educazione del deportato, rimasto orfano di entrambi i genitori prima del compimento del 12° anno, fino alla maggiore età, ovvero fino alla data dell'evento dannoso. Se il deportato sia rimasto orfano di uno solo dei genitori, la disposizione di cui al presente comma si applica anche al patrigno o alla matrigna.

In mancanza delle persone sopra elencate l'indennizzo non può essere attribuito.

Ai figli del dante causa, che siano deceduti prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, subentrano, per rappresentazione, i discendenti legittimi.

Beneficiano dell'indennizzo anche gli aventi causa, compresi nelle categorie indicate nel primo comma del presente articolo, di colui che fu soppresso o venne altrimenti a morte nel corso della traduzione dal luogo di cattura o di detenzione.

Art. 5.

Non hanno diritto all'indennizzo i deportati ed i beneficiari elencati nell'art. 4 che siano stati condannati per collaborazionismo con sentenza passata in giudicato.

Art. 6.

La domanda per ottenere la liquidazione dell'indennizzo deve essere presentata al Ministero del tesoro entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di decadenza dal diritto all'indennizzo stesso.

Nella domanda devono essere indicati, oltre le generalità ed il domicilio del richiedente, i seguenti dati:

luogo e data della cattura;

esposizione sommaria dei motivi che determinarono la cattura;

luogo e denominazione del campo e dei campi di deportazione;

data del rimpatrio;

data effettiva o presunta della morte per i deceduti in stato di deportazione o a causa di essa.

La domanda, se presentata dal deportato, deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) certificato attestante che il richiedente alla data della deportazione era cittadino italiano;

b) ogni documento atto a comprovare il fatto della cattura, della deportazione ed il motivo che lo ha determinato, quali l'attestazione di reduce dalla deportazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 8 del decreto luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, o le dichiarazioni rilasciate dagli Enti indicati nell'art. 13;

c) dichiarazione di non aver percepito, nè direttamente nè indirettamente, alcuna somma a titolo di indennizzo da parte della Repubblica Federale di Germania. Tale dichiarazione deve essere redatta a termini dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Se presentata dall'avente causa la domanda deve essere corredata, oltre che dei documenti di cui alle lettere da a) a c), anche dei seguenti documenti:

d) stato di famiglia;

e) certificato di morte del deportato deceduto dopo la sua liberazione;

f) documento comprovante che il decesso è avvenuto a causa della deportazione;

g) atto notorio, oppure dichiarazione sostitutiva di esso ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, resa e sottoscritta dall'interessato, da cui risulti che non esistono altri aventi diritto di grado preferenziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 4.

Art. 7.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è nominata una Commissione con il compito di esaminare le domande, accertare i requisiti richiesti ai fini della liquidazione dell'indennizzo, con facoltà di assumere eventuali prove anche d'ufficio e di disporre la ripartizione della somma.

La Commissione è così composta:

a) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri che la presiede;

b) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

c) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) da un rappresentante del Ministero della difesa;

e) dai presidenti, o loro delegati, delle seguenti organizzazioni: Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti; Associazione nazionale ex internati; Unione delle Comunità israelitiche italiane;

f) da un segretario, senza diritto a voto, scelto fra i funzionari della carriera direttiva del ruolo centrale del Ministero del tesoro.

Art. 8.

L'esame delle domande deve essere ultimato dalla Commissione entro un anno dalla scadenza del termine di cui all'art. 6; entro i due mesi successivi verranno redatti, a cura della Commissione, gli elenchi delle domande accolte, distinguendo i beneficiari dell'indennizzo in superstiti e familiari dei deceduti.

Gli elenchi sono pubblicati, in una sola volta, nella *Gazzetta Ufficiale* e contro le loro risultanze può essere presentato ricorso, entro trenta giorni dalla pubblicazione, al Ministero del tesoro che decide con provvedimento definitivo nel termine di tre mesi.

Per ogni nominativo sono indicati, oltre le generalità ed il domicilio, il luogo di cattura, il campo o i campi di deportazione e la durata della deportazione espressa in mesi; per i deceduti deve indicarsi anche la data della morte o, in mancanza, quella presunta.

Art. 9.

Il computo dei mesi è effettuato tenendo conto dei seguenti criteri:

a) per presenza nei campi di concentramento si intende il periodo che va dal giorno della cattura al giorno del rimpatrio dopo la liberazione;

b) per i deceduti durante la deportazione, o entro due anni dall'8 maggio 1945 se la morte avvenne per causa diretta della deportazione, si computa un minimo di dodici mesi;

c) il periodo di presenza superiore a dieci giorni è calcolato per un mese; quello inferiore non è computato.

Il numero delle quote assegnate ad ogni beneficiario, a titolo di più familiari deceduti o dispersi, non può comunque superare il numero di cinque, oltre quella eventualmente dovutagli a titolo personale per fatto della sua deportazione.

Art. 10.

Divenuti definitivi gli elenchi dei beneficiari, la Commissione di cui all'art. 7, integrata da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, procede, entro due mesi, alla ripartizione della somma.

A tal fine l'ammontare della somma versata dalla Repubblica Federale di Germania, ivi compresi gli interessi maturati fino alla data di pubblicazione degli elenchi di cui all'art. 8 e previa detrazione delle aliquote di cui all'art. 13, viene divisa per il numero totale dei mesi di presenza in campo di concentramento da parte di tutti i deportati ammessi alla ripartizione.

Il quoziente così ottenuto viene moltiplicato per i mesi di durata della deportazione di ciascun richiedente o suo dante causa; il prodotto rappresenta la quota personale di ciascun richiedente ammesso alla ripartizione.

Art. 11.

Lo stato di riparto è reso esecutivo con decreto del Ministro per il tesoro e la distribuzione dell'indennizzo agli aventi diritto avviene, entro il termine massimo di sei mesi, a mezzo di conto corrente postale pagabile nel luogo di residenza dell'interessato.

Art. 12.

L'indennizzo viene pagato in un'unica soluzione ad ogni beneficiario. Se questi muore dopo la ripartizione delle quote, ma prima del pagamento, l'indennizzo è devoluto alle persone di cui all'art. 4.

Art. 13.

Una frazione della somma versata dalla Repubblica Federale di Germania, nella misura che sarà stabilita dalla Commissione di cui all'art. 7 e che non può superare il 2,50% del totale, è assegnata e divisa in parti uguali alle tre Associazioni: Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti, Associazione nazionale ex internati, Unione delle Comunità israelitiche italiane.

Altra frazione dell'1% è tenuta a disposizione del Ministero del tesoro per essere eventualmente ripartita fra coloro le cui domande non fossero presentate nei termini per causa di comprovata forza maggiore. La quota attribuita a ciascuno di costoro sarà pari a quella attribuita ai beneficiari della ripartizione principale o, se necessario, proporzionalmente ridotta.

Se allo scadere di cinque anni dalla pubblicazione del presente decreto la somma accantonata ai sensi del precedente comma non sia stata interamente utilizzata, l'importo residuo viene versato in parti uguali alle predette tre Associazioni.

Art. 14.

La somma pagata dalla Repubblica Federale di Germania in virtù dell'Accordo del 2 giugno 1961, viene depositata nel suo complesso in un conto speciale fruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato denominato « Fondo versato dalla Repubblica Federale di Germania da erogarsi ai sensi della legge 6 febbraio 1963, n. 404 ».

Per la corresponsione degli indennizzi spettanti agli aventi diritto, le operazioni di prelevamento sul fondo di cui al comma precedente saranno effettuate con le modalità da stabilirsi con provvedimento del Ministro per il tesoro.

La risultanza attiva del suddetto conto speciale, dopo il prelevamento delle percentuali di cui all'art. 13 e la corresponsione degli indennizzi, sarà distribuita, in parti uguali, alle tre Associazioni di cui allo stesso art. 13.

Art. 15.

Tutti gli atti e documenti relativi alle domande ed alle operazioni di riparto e assegnazione sono esenti da bollo e da registrazione. L'indennizzo resta comunque esente da ogni imposta e tassa non solo nei confronti degli ex deportati, ma anche nei confronti degli aventi diritto del deportato deceduto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1963

SEGGNI

LEONE — PICCIONI —
COLOMBO — MARTINELLI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 106. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 dicembre 1963, n. 2044.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Genova, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 241, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963, n. 1350;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 18. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti i seguenti:

Storia contemporanea;

Storia della geografia e delle esplorazioni;

Storia delle tradizioni popolari;

Latino medioevale;

Letteratura italiana contemporanea;

Storia del teatro e dello spettacolo.

All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti i seguenti:

Filosofia morale;

Psicologia dell'età evolutiva;

Storia della pedagogia e delle istituzioni scolastiche;

Sociologia;

Storia delle religioni;

Filosofia della scienza.

All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere è aggiunto quello di « Slavistica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1963

SEGNI

GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1964

Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 107. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 dicembre 1963, n. 2045.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 21. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio è aggiunto quello di « Diritto costituzionale italiano e comparato ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1963

SEGNI

GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1964

Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 108. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 novembre 1963, n. 2046.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in Parrocchia della Vicaria curata autonoma del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Tanas del comune di Lasa (Bolzano).

N. 2046. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 16 agosto 1962, integrato con dichiarazione del 7 settembre 1962 e con prospetto del 28 maggio 1963, relativo alla elevazione in Parrocchia della Vicaria curata autonoma del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Tanas del comune di Lasa (Bolzano).

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1964

Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 75. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 novembre 1963, n. 2047.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria e di San Pietro, sita nel comune di Pedaso (Ascoli Piceno).

N. 2047. Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria e di San Pietro, sita nel comune di Pedaso (Ascoli Piceno).

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 71. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 novembre 1963, n. 2048.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale « Stella Maris », sita in frazione Marina del comune di Vasto (Chieti).

N. 2048. Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale « Stella Maris », sita in frazione Marina del comune di Vasto (Chieti).

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 72. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 novembre 1963, n. 2049.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore, sita in frazione Napola del comune di Erice (Trapani).

N. 2049. Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore, sita in frazione Napola del comune di Erice (Trapani).

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 68. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 novembre 1963, n. 2050.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in località Santa Palomba nel comune di Pomezia (Roma).

N. 2050. Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Albano Laziale in data 6 gennaio 1963, integrato con tre dichiarazioni di cui la prima in data 6 gennaio 1963 e la seconda e la terza in data 15 gennaio 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Antonio di Padova in località Santa Palomba nel comune di Pomezia (Roma), ed all'istituzione di un ufficio coadiutorale nella Parrocchia stessa.

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 67. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 novembre 1963, n. 2051.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa Madonna delle Grazie, sita nel comune di Belmonte Piceno (Ascoli Piceno).

N. 2051. Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa Madonna delle Grazie, sita nel comune di Belmonte Piceno (Ascoli Piceno).

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 69. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 novembre 1963, n. 2052.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Abate, sita nel comune di Fasano (Brindisi).

N. 2052. Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Abate, sita nel comune di Fasano (Brindisi).

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 70. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 gennaio 1964, n. 1 (Raccolta 1964).

Mantenimento e destinazione ad altra disciplina del posto di professore di ruolo esistente presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia, già destinato all'insegnamento di « Semeiotica medica ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1958, n. 1285, con il quale venne approvata e resa esecutiva la convenzione istitutiva del posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento della « Semeiotica medica » presso la Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università di Pavia;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato e reso esecutivo l'annesso atto stipulato in Pavia il 23 dicembre 1963 aggiuntivo alla convenzione, stipulata anch'essa in Pavia il 29 luglio 1958, approvata e resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1958, n. 1285, con la quale veniva istituito un posto di professore di ruolo convenzionato destinato all'insegnamento della « Semeiotica medica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia.

Art. 2.

Con il presente atto aggiuntivo viene elevato da lire 3.000.000 a L. 3.800.000 il contributo annuo che l'Ente

sovvettore è tenuto a versare all'Università di Pavia per il mantenimento del posto di cui al precedente articolo e conseguentemente il relativo importo di lire 600.000 a L. 760.000 pari al 20% del nuovo contributo di cui sopra per la costituzione dello speciale fondo di quiescenza e previdenza che possa eventualmente spettare al titolare del predetto posto.

Art. 3.

Il posto di professore di ruolo di cui all'art. 1 cessa dall'essere destinato all'insegnamento di « Semeiotica medica » e viene invece assegnato all'insegnamento di una disciplina che sarà indicata dalla Facoltà interessata in relazione alle particolari esigenze didattiche della Facoltà stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1964

SEGNI

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1964

Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 121. — VILLA

Rep. n. 131/D

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Atto aggiuntivo alla convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di Semeiotica medica presso la Facoltà di medicina e chirurgia.

L'anno millenovecentosessantatre, il giorno ventitre del mese di dicembre in Pavia presso il rettorato dell'Università.

Premesso che con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 dicembre 1958, n. 1285, venne approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata in Pavia in data 29 luglio 1958, n. di repertorio 29/C-10 tra l'Università degli studi e l'Ospedale « San Martino » di Mede Lomellina per la istituzione di un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di Semeiotica medica presso la Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università anzidetta;

che essendosi in questo frattempo verificato l'evento dell'assorbimento di detto posto di ruolo nei ruoli organici dello Stato, l'Ospedale civile « San Martino » di Mede Lomellina, con lettera in data 7 dicembre 1963, n. 1327 di protocollo, diretta al Magnifico rettore dell'Università, si è offerto di continuare a sovvenzionare la spesa per il mantenimento di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di una disciplina medica che sarà indicata dalla Facoltà di Medicina e chirurgia, in relazione a particolari esigenze didattiche della Facoltà stessa;

che la Facoltà di Medicina e chirurgia, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione nelle rispettive adunanze del giorno 18, 19 e 20 dicembre 1963 (allegati nn. 1, 2 e 3) hanno concordemente dichiarato di accettare con il più vivo gradimento, fatte salve le superiori autorizzazioni, di mantenere operante la convenzione a suo tempo stipulata mediante l'offerta di finanziamento di un altro posto di professore di ruolo, dando mandato al Magnifico rettore di procedere con l'Ente finanziatore alla stipulazione del presente atto aggiuntivo e modificativo della convenzione sopra menzionata

tutto ciò premesso

avanti di me dott. Umberto Marchi, nato a Padova il 13 dicembre 1904, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Pavia, funzionario delegato con decreto rettorale in data 16 novembre 1952, a ricevere e a rogare gli atti e i contratti che si stipulano per conto e nell'interesse dell'Università medesima, sono personalmente comparsi i signori:

da una parte

il prof. Luigi De Caro, nato a Parigi il 19 marzo 1901, domiciliato in Pavia, il quale agisce nella sua qualità di rettore Magnifico e di presidente del Consiglio di amministrazione dell'Università, espressamente autorizzato alla stipulazione del presente atto in virtù delle delibere sopra indicate;

e dall'altra

il dott. ing. Silvio Ciampinelli, nato a Valle Lomellina il 20 settembre 1898, nella sua qualità di presidente dell'Ospedale « San Martino » di Mede Lomellina, conformemente alla delibera del Consiglio di amministrazione del predetto Ente in data 7 dicembre 1963 ed approvata dall'autorità tutoria in data 17 dicembre 1963 (qui allegata sub 4).

Essi comparenti, da me ufficiale rogante personalmente conosciuti e della cui identità e piena capacità giuridica sono certo, dando esecuzione ai precedenti accordi e confermando le premesse di cui sopra, convengono e stipulano quanto segue:

La convenzione stipulata in Pavia in data 29 luglio 1963 tra l'Università degli studi e l'Ospedale « San Martino » di Mede Lomellina, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 dicembre 1958, n. 1285, è modificata e integrata nei suoi articoli come segue, ferme restando tutte le altre condizioni in essa previste e che non fossero qui menzionate:

Art. 1.

Presso la Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pavia sarà istituito ai sensi dell'art. 63, secondo comma e dell'art. 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati all'organico, un posto di professore di ruolo da destinare ad un insegnamento che sarà indicato dalla Facoltà di Medicina e chirurgia in relazione a particolari esigenze didattiche della Facoltà stessa.

Art. 2.

L'Ospedale « San Martino » di Mede Lomellina, conformemente alla deliberazione adottata dal proprio Consiglio di amministrazione in data 7 dicembre 1963, approvata dall'autorità tutoria in data 17 dicembre successivo, si obbliga a corrispondere annualmente all'Università degli studi di Pavia, per il finanziamento del posto di professore di ruolo così istituito:

a) la somma di L. 3.800.000 (tremilionioottocentomila) a decorrere dalla data di nomina del titolare che sarà designato a coprire la cattedra;

b) l'importo di L. 760.000 (settecentosessantamila) pari al 20% della somma anzidetta per la copertura degli oneri, inerenti al trattamento di previdenza, che possono eventualmente spettare al titolare dell'accennato posto, come previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste al successivo art. 6, nonchè per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza e previdenza.

Art. 3.

I contributi di cui al precedente art. 2 debbono essere versati all'Università di Pavia in unica soluzione, all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 4.

Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato alla lettera a) del precedente art. 2, l'Ente finanziatore si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente ed in proporzione anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 2.

Resta inteso che l'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data in cui inizieranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 5.

L'Università degli studi di Pavia, dal canto suo, si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente corrisposti al professore di

ruolo, nonchè l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del predetto professore dovranno essere recuperate dal Tesoro.

L'Università degli studi di Pavia si obbliga pure a versare integralmente allo Stato il 20% sugli emolumenti dovuti al titolare della cattedra come previsto all'art. 2, per il fondo di previdenza e assistenza.

Detto versamento sarà effettuato in conto entrata del Tesoro al capitolo e articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 6.

Qualora il presente atto non sia rinnovato alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi quivi previsti, ivi compresa l'eventuale integrazione di cui all'art. 4, il posto di ruolo così istituito resterà senz'altro soppresso e il titolare cesserà dal servizio.

Art. 7.

La presente convenzione avrà la durata di anni venti con decorrenza dalla data di nomina, presso l'Università di Pavia, del titolare dell'istituendo posto di ruolo. Ove non sia denunciata almeno un anno prima dalla scadenza, essa si intenderà tacitamente rinnovata per eguale periodo di tempo.

Art. 8.

La presente convenzione, redatta in carta legale, è esente da tasse di registro a norma dell'art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, perchè stipulata nell'interesse dello Stato e dell'Università di Pavia. Ad essa sono allegate le copie autentiche delle deliberazioni citate nelle premesse e nel testo di cui costituiscono parte integrante.

Essa sarà resa esecutiva allorchè verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana il provvedimento legislativo che ne disporrà l'approvazione e istituirà il posto di professore di ruolo di cui essa è oggetto.

Richiesto io ufficiale rogante ricevo il presente atto di cui ho dato congiuntamente lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo dichiarano in ogni sua parte pienamente conforme alla volontà da esse espressa e, in prova di ciò, qui di seguito con me si sottoscrivono.

F.to Luigi DE CARO, rettore

- ing. Silvio CIAMPANELLI, presidente dell'Ospedale San Martino Medea
- Umberto MARCHI, ufficiale rogante

Registrato a Pavia il 24 dicembre 1963 al n. 1949 Atti pubbl. vol. 220. Esatte lire (esente).

Il Direttore

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1963.

Atribuzione alla Regione autonoma della Sardegna di una quota dell'imposta generale sull'entrata per l'anno 1961.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 dello Statuto della Regione sarda, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, recante norme di attuazione del citato art. 8 dello Statuto;

Considerato che è stato raggiunto l'accordo con il Presidente della Regione sarda per la determinazione della quota dell'imposta generale sull'entrata da attribuire, per l'anno 1961, alla Regione stessa;

Vista la legge 2 luglio 1952, n. 703, recante disposizioni in materia di finanza locale;

Vista la legge 18 dicembre 1959, n. 1079, recante disposizioni per l'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino;

Vista la legge 16 settembre 1960, n. 1014, concernente la sistemazione dei bilanci comunali e provinciali;

Vista la legge 21 ottobre 1960, n. 1371, riguardante l'abolizione dell'imposta comunale sul bestiame;

Visto il decreto del Ministro per le finanze, 5 giugno 1952, riguardante lo sdoppiamento degli Uffici imposta generale sull'entrata di Roma e di Milano;

Decreta:

Art. 1.

Alla Regione autonoma della Sardegna è attribuita per l'anno finanziario 1961, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, la quota del 77% dell'imposta generale sulla entrata di competenza dello Stato riscossa nell'ambito regionale.

A tali fini si intende riscossa nell'ambito regionale anche la parte del gettito dell'imposta corrisposta al 1° Ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1952, dagli obbligati residenti nelle provincie di Cagliari, Sassari e Nuoro.

La percentuale di cui sopra viene applicata sull'importo dei versamenti in conto competenza affluiti alle Sezioni di tesoreria provinciali dell'Isola e sull'importo dei versamenti in conto competenza effettuati dal detto 1° Ufficio del registro per somme riscosse ai sensi del precedente comma. Detti importi dei versamenti saranno decurtati dalle quote dell'1%, del 2% e dell'1,60% devolute a favore dei Comuni e delle Provincie ai sensi, rispettivamente, degli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, dell'art. 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 e dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, nonchè delle quote devolute ai Comuni in base all'art. 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Art. 2.

Gli intendenti di finanza di Cagliari, Sassari e Nuoro e l'intendente di finanza di Roma comunicheranno al Ministero del tesoro, ciascuno per la parte di propria competenza, l'ammontare dei versamenti di cui al terzo comma del precedente articolo in base ai quali sarà provveduto alla corresponsione alla Regione di quanto ad essa spettante.

Art. 3.

La spesa derivante dal presente decreto graverà sui capitoli 317 e 318 aggiunti allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1963-64.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 14 novembre 1963

Il Ministro per il tesoro

COLOMBO

Il Ministro per le finanze

MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1963
Registro n. 37 Tesoro, foglio n. 71

(488)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1963.

Nomina del presidente dell'Ente zolfi italiani.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1957, n. 649, concernente la riorganizzazione dell'Ente zolfi italiani;

Visto il decreto interministeriale 15 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1963, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 276, concernente la nomina dell'avv. Heros Cuzari a presidente dell'Ente zolfi italiani;

Vista la lettera con la quale l'avv. Heros Cuzari ha rassegnato le dimissioni dalla predetta carica;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina del nuovo presidente dell'Ente zolfi italiani;

Sentito il Presidente della Regione siciliana;

Decreta:

L'on. avv. Natale Di Napoli è nominato presidente dell'Ente zolfi italiani, in sostituzione del sen. avvocato Heros Cuzari, dimissionario, per il quadriennio in corso.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 novembre 1963

Il Ministro per l'industria e per il commercio
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1963
Registro n. 16 Industria e commercio, foglio n. 183

(417)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Torri del Benaco sul lago di Garda.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 19 ottobre 1962 ha deliberato di ampliare il vincolo già imposto, ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, sulla zona del comune di Torri del Benaco sul lago di Garda;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Torri del Benaco;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato

del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, oltre a costituire, per la sua intensa coltivazione di olivi lungo i declivi e per la interessante posizione e le caratteristiche costruzioni del centro di Torri del Benaco, un quadro naturale di singolare bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico, dai quali si può godere la magnifica veduta del lago di Garda;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Torri del Benaco, delimitata: a nord con il confine comunale di Brenzone; a est a 500 metri dal ciglio est a monte della strada Gardesana e con il ciglio est con la strada romana; a sud con il confine del comune di Garda; a ovest con la riva del lago, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La Soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Torri del Benaco provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 dicembre 1963

p. Il Ministro: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Verona

Stralcio del verbale della seduta del 19 ottobre 1962

Alle ore 10 del 19 ottobre 1962, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti di Verona, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

Convocati con lettera raccomandata a firma del vice presidente prof. Pietro Gazzola, sono presenti:

co. ing. Giambattista Rizzardi, presidente;
prof. Pietro Gazzola, soprintendente ai monumenti di Verona, vice presidente;
l'ing. Franco Poggi, rappresentante dell'Unione provinciale degli agricoltori di Verona;
l'arch. Antonio Pasqualini, rappresentante dell'Associazione professionisti ed artisti di Verona;
l'ing. Ferraglin del Compartimento dell'A.N.A.S. di Venezia;

l'ing. Bruno Dusi, rappresentante dell'Ispettorato ripartimentale forestale di Verona;

Galardoni, assessore comunale di Castelnuovo Veronese;
l'ing. Fattorelli in rappresentanza del comune di Lazise;
il dott. Schiena, segretario comunale di Bardolino;
il sindaco del comune di Garda;
il sindaco del comune di Torri del Benaco;
il dott. Giuseppe Andrioli, sindaco del comune di Malcesina.

Assenti giustificati:

il sindaco del comune di Peschiera;
il comm. Silvio Conforti, rappresentante dell'Associazione degli Industriali di Verona;
il prof. Livio Antonielli, presidente dell'Ente provinciale del turismo di Verona.

Assenti ingiustificati:

il sindaco del comune di Brenzone.

Funge da segretario il dott. Lionello Nigra, funzionario della Soprintendenza ai monumenti di Verona.

Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, apre la seduta e passa all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno che sono:

Comprensorio del Garda, comprendente i comuni di Peschiera, Castelnuovo, Lazise, Bardolino, Garda, Torri del Benaco, Brenzone, Malcesine - Estensione del vincolo panoramico.

Prende la parola il prof. Pietro Gazzola, il quale illustra i motivi della riunione e le ragioni che giustificano l'ampliamento del vincolo quale elemento coordinatore per la tutela delle bellezze del lago di Garda.

Fa presente che l'Amministrazione delle belle arti desidera aiutare gli sviluppi edilizi e consimili della zona lacustre, ma in armonia e di pari passo con la cultura e la bellezza. Con il vincolo non si intende ostacolare lo sviluppo dell'edilizia ma questo deve essere regolamentato congiuntamente alle altre esigenze. Prima fra tutte, l'esigenza di salvaguardia della bellezza in armonia con gli sviluppi della zona per la quale vi è la necessità assoluta per le varie Amministrazioni comunali mettano in atto i piani regolatori servendosi dei consigli della Soprintendenza ai monumenti.

Il prof. Andreoli fa presente che quasi tutti i Comuni del lago hanno approvato in sede di Consiglio comunale i propri piani regolatori che però non sono stati inviati alle superiori autorità per la definitiva approvazione, ma soggiunge anche che detti piani ormai si rivelano superati dalle nuove esigenze edilizie.

Il prof. Gazzola rappresenta la necessità sia pure limitatamente al piano regolatore, che i Comuni rivieraschi si consorzino.

L'arch. Pasqualini fa presente che i vincoli non servono, dato lo sviluppo delle zone interessate e cita vari casi di grave intemperanza edilizia.

Ciò è vero il prof. Gazzola, ma il vincolo è l'unico mezzo concesso dalla legge a salvaguardia delle bellezze naturali.

L'arch. Pasqualini insiste per la redazione dei piani paesistici e non per i piani regolatori e cita il caso del comune di Garda dove non si sono risolti dettagliatamente i singoli problemi.

Il prof. Gazzola sarebbe per un piano regolatore generale redatto da tecnici nominati da un Consorzio dei Comuni interessati.

Il sindaco del comune di Garda fa presente che il piano regolatore passa anche dalla Soprintendenza ai monumenti e da altre autorità che possono esprimere il loro parere.

Il sindaco del comune di Malcesine dice che se fra le Amministrazioni comunali e la Soprintendenza ci fosse più comprensione si andrebbe molto meglio. Ci sono state delle rinunce da parte dei Comuni, e ugualmente ci dovrebbero essere anche da parte della Soprintendenza.

Il prof. Gazzola ribatte ed afferma che le richieste devono essere limitate per non deturpare le bellezze naturali delle zone e si fissi su un documento legale il contenuto di tali necessarie concessioni.

Il sindaco di Malcesine fa presente che le limitazioni non devono essere poste per la sola sponda veronese ma anche per l'altra riva e ciò per evitare un dirottamento turistico. Inoltre se in alcuni casi il rappresentante della Soprintendenza è utile che sia presente alle Commissioni comunali edilizie, in altri casi non lo è. Infine è bene che le decisioni sia affermative che negative rimangano immutate nel tempo.

Il prof. Gazzola alle argomentazioni del sindaco di Malcesine risponde facendo presente che il rappresentante della Soprintendenza nelle Commissioni comunali edilizie è sempre utile perchè questi ha un controllo diretto della situazione. Precisa inoltre però che le autorizzazioni in genere devono essere date solo con lettera a firma del soprintendente.

Il sindaco del comune di Torri del Benaco, prega nelle risposte, di indicare concretamente i motivi per cui i progetti vengono respinti.

Il prof. Gazzola nell'assentire, precisa che nel rigetto dei progetti per modifiche queste non possono essere suggerite per un riguardo al progettista.

A questo punto inizia la discussione su:

(Omissis).

TORRI DEL BENACO - La zona in argomento oltre a costituire, per le sue intense coltivazioni di olivi lungo i declivi, per la interessante posizione e per le caratteristiche costruzioni del centro di Torri del Benaco, un quadro naturale di singolare bellezza panoramica, ha anche dei punti di vista, accessibili al pubblico, dai quali si può godere la magnifica veduta del lago di Garda.

Il centro abitato situato in una conca, conserva le vestigia del castello medioevale la cui cinta merlata costituisce nota predominante del porticciolo. Attorno al porto, costruzioni perfettamente ambientate al luogo e alla natura circostante completano un paesaggio tra i più interessanti del lago di Garda per il perfetto equilibrio e per il colore.

Per la serenità che offre al visitatore, Torri è la meta preferita di pittori e poeti nazionali e stranieri.

La Commissione propone di comprendere nel vincolo anche la strada romana, segnata con colore giallo nella planimetria che fa parte integrante dell'allegato verbale.

La Commissione tenuto conto dell'esistente vincolo, emesso ne propone l'ampliamento ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, comma quinto del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, che comprende la zona posta fra i seguenti confini, a nord con il confine comunale di Brenzone; a est a 500 metri dal ciglio est a monte della strada statale Gardesana e con il ciglio est con la strada romana; a sud con il confine del comune di Garda; a ovest con la riva del lago.

Detta proposta viene accettata all'unanimità dai componenti la Commissione.

Il presidente: co. ing. RIZZARDI

Il vice presidente: prof. P. GAZZOLA

Il rappresentante dell'Associaz. prov. agr.: ing. Franco POGGI

Il rappresentante del profess. ed artisti: arch. A. PASQUALINI

Il segretario: dott. L. NIGRA

(173)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sul lago di Garda sita nel comune di Lazise.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO

PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 19 ottobre 1962 deliberato l'ampliamento del vincolo già imposto, ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, sulla zona del comune di Lazise sul lago di Garda;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Lazise (Verona);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche alle

stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per le sue caratteristiche formate dal verde delle vicine colline, dei parchi e giardini nonché dal caratteristico porto con le torri e le antiche mura incorniciate dalla bellezza della riva, costituisce un quadro naturale di rilevante importanza, godibile da punti di vista e belvedere accessibili al pubblico;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Lazise, sul Lago di Garda, per una profondità di metri 500, dal limite del ciglio della strada statale Cardesana, limitata: a nord con il confine comunale di Bardolino; a est a 500 metri con il limite est della statale Gardesana; a sud con i confini comunali di Castelnuovo; a ovest con la riva del lago, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La Soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Lazise provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 dicembre 1963

Il Ministro per la pubblica istruzione

BADALONI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo

LOMBARDI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Verona

Stralco del verbale della seduta del 19 ottobre 1962

Alle ore 10 del giorno 19 ottobre 1962, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti di Verona, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

Convocati con lettera raccomandata a firma del vice presidente prof. Pietro Gazzola, sono presenti:

Il Co. ing. Giambattista Rizzardi, presidente;

Il prof. Pietro Gazzola, soprintendente ai monumenti di Verona, vice presidente;

l'ing. Franco Poggi, rappresentante dell'Unione provinciale degli agricoltori di Verona;

l'arch. Antonio Pasqualini, rappresentante dell'Associazione professionisti ed artisti di Verona;

l'ing. Ferraglin del compartimento dell'A.N.A.S. di Venezia;

l'ing. Bruno Dusì, rappresentante dell'Ispettorato ripartimentale forestale di Verona;

Il sig. Galardoni, assessore comunale di Castelnuovo Veronese;

l'ing. Fattorelli, in rappresentanza del comune di Lazise;

il dott. Schiena, segretario comunale di Bardolino;

il sig. Sindaco del comune di Garda;

il sig. sindaco del comune di Torri del Benaco;

il dott. Giuseppe Andrioli, sindaco del comune di Malcesine;

Assenti giustificati:

il sig. sindaco del comune di Peschiera;

il comm. Silvio Conforti, rappresentante dell'Associazione degli industriali di Verona;

il prof. Livio Antonioli, presidente dell'Ente provinciale del turismo di Verona;

Assenti ingiustificati:

il sindaco del comune di Brenzone.

Funge da segretario il dott. Lionello Nigra, funzionario della Soprintendenza ai monumenti di Verona.

Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, apre la seduta e passa all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno che sono:

Comprensorio del Garda, comprendente i comuni di Peschiera, Castelnuovo, Lazise, Bardolino, Garda, Torri del Benaco, Brenzone, Malcesine: Estensione del vincolo panoramico.

Prende la parola il prof. Pietro Gazzola, il quale illustra i motivi della riunione e le ragioni che giustificano l'ampliamento del vincolo quale elemento coordinatore per la tutela delle bellezze del lago di Garda.

Fa presente che l'Amministrazione delle belle arti desidera aiutare gli sviluppi edilizi e consimili della zona lacustre, ma in armonia e di pari passo con la cultura e la bellezza. Con il vincolo non si intende ostacolare lo sviluppo dell'edilizia ma questo deve essere regolamentato congiuntamente alle altre esigenze. Prima fra tutte, l'esigenza di salvaguardia della bellezza in armonia con gli sviluppi della zona per la quale vi è la necessità assoluta che le varie Amministrazioni comunali mettano in atto i piani regolatori servendosi dei consigli della Soprintendenza ai monumenti.

Il prof. Andreoli fa presente che quasi tutti i comuni del lago hanno approvato in sede di Consiglio comunale i propri piani regolatori che però non sono stati inviati alle superiori autorità per la definitiva approvazione, ma soggiunge anche che detti piani ormai si rivelano superati dalle nuove esigenze edilizie.

Il prof. Gazzola rappresenta la necessità, sia pure limitatamente al piano regolatore, che i Comuni rivieraschi si consorzino.

L'arch. Pasqualini fa presente che i vincoli non servono, dato lo sviluppo delle zone interessate e cita vari casi di grave intemperanza edilizia.

Ciò è vero dice il prof. Gazzola, ma il vincolo è l'unico mezzo concesso dalla legge a salvaguardia delle bellezze naturali.

L'arch. Pasqualini insiste per la redazione dei piani paesistici e non per i piani regolatori e cita il caso del comune di Garda dove non si sono risolti dettagliatamente i singoli problemi.

Il prof. Gazzola sarebbe per un piano regolatore generale redatto da tecnici nominati da un Consorzio dei Comuni interessati.

Il sindaco del comune di Garda fa presente che il piano regolatore passa anche dalla Soprintendenza ai monumenti e da altre autorità che possono esprimere il loro parere.

Il sindaco del comune di Malcesine dice che se fra le Amministrazioni comunali e la Soprintendenza ci fosse più comprensione si andrebbe molto meglio. Ci sono state delle rinunce da parte dei Comuni, e ugualmente ci dovrebbero essere anche da parte della Soprintendenza.

Il prof. Gazzola ribatte ed afferma che le richieste devono essere limitate per non deturpare le bellezze naturali della zona e si fissi su un documento legale il contenuto di tali necessarie concessioni.

Il sindaco di Malcesine fa presente che le limitazioni non devono essere poste per la sola sponda veronese ma anche per l'altra riviera e ciò per evitare un dirottamento turistico. Inoltre se in alcuni casi il rappresentante della Soprintendenza è utile che sia presente alle Commissioni comunali edilizie, in altri casi non lo è. Infine è bene che le decisioni siano affermative che negative rimangono immutate nel tempo.

Il prof. Gazzola, alle argomentazioni del sindaco di Malcesine risponde facendo presente che il rappresentante della Soprintendenza nelle Commissioni comunali edilizie è sempre utile perchè questi ha un controllo diretto della situazione. Precisa inoltre però che le autorizzazioni in genere devono essere date solo con lettera a firma del soprintendente.

Il sindaco del comune di Torri del Benaco, prega nelle risposte, di indicare concretamente i motivi per cui i progetti vengono respinti.

Il prof. Gazzola nell'assentire, precisa che nel rigetto dei progetti per modifiche queste non possono essere suggerite per un riguardo al progettista.

A questo punto inizia la discussione su:

(Omissis).

LAZISE

Con il verde delle sue vicine colline e dei suoi parchi e giardini, con il suo caratteristico porto, con le torri e le antiche Mura si presenta come un ridente centro lacustre. La giurisdizione del comune di Lazise copre una striscia di terra che corre lungo la riva del lago di Garda per qualche chilometro. La bellezza naturale della riva fa da cornice al capoluogo turrito. Il porto, pur modificato in tempi recenti, conserva un carattere ben definito, così come le costruzioni che lo circondano completano dal punto di vista paesistico, la preziosità di questa zona.

Parte della zona, e precisamente a cento metri a partire dal limite est dalla strada statale Gardesana, è stata vincolata con decreto ministeriale 7 luglio 1956, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, però dato il crescente caotico sviluppo edilizio della zona e data l'impossibilità di poter con efficienza controllare la situazione, la Commissione, considerato che la zona offre delle bellezze panoramiche da proteggere poiché si possono godere da un punto di vista o belvedere accessibile al pubblico, propone l'ampliamento del vincolo, ai sensi dell'art. 1, comma quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, comma quinto, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, portandolo ad un limite di metri 500 dal limite est del ciglio della strada statale Gardesana, con i confini indicati sull'allegata planimetria che è parte integrante del presente verbale; a nord con il confine comunale di Bardolino; a est a 500 metri con il limite est della strada statale Gardesana; a sud con i confini comunali di Castelnuovo; a ovest con la riva del Lago. I componenti la Commissione approvano l'ampliamento proposto.

I componenti la Commissione approvano la proposta.

Il presidente: Co. Ing. G. B. RIZZARDI

Il vice presidente: prof. P. GAZZOLA

Il rappresentante dell'assoc. provinc. agric.: Ing. Franco POGGI

Il rappresentante dei profession. ed artisti: arch. A. PASQUALINI

Il segretario: L. NIGRA

(416)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1964.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società « Cartiere del Timavo - S.p.A. », con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società « Cartiere del Timavo - S.p.A. », con sede in Trieste, via Genova n. 8, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera a) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nella centrale termoelettrica di San Giovanni di Duino, appartenente alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società « Cartiere del Timavo - S.p.A. », con sede in Trieste, via Genova n. 8, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera a) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esonero dal trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi all'energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 4 gennaio 1964

Il Ministro: MEDICI

(419)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1964.

Classificazione tra le provinciali di tre strade in provincia di Ancona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale n. 8967 in data 16 marzo 1960, con il quale è stato approvato il piano generale di provincializzazione delle strade di uso pubblico predisposto dall'Amministrazione provinciale di Ancona e sono state classificate provinciali le strade in esso riportate, con l'esclusione tra le altre, delle strade indicate con i numeri 46, 47 e 54, in quanto non riconosciute in possesso dei requisiti di legge dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Ritenuto che a seguito di nuova istruttoria, espletata in base a nuovi elementi di giudizio, è stata accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 4 della citata legge per i seguenti percorsi delle suddette strade;

Monsano-Jesi, nel tronco: bivio S. Maria-Figueretta-Strada statale n. 76 (Aeroporto di Jesi) per km. 3+400;

Monsano-Monte San Vito, nel tronco Scuola Santa Maria di Monsano, Carbonara, Selva Torta, confine con Monte San Vito a Casa Sampaolesi, strada provinciale Sotto Monte San Vito, strada comunale Monte San Vito-Montemarciano per km. 6+100;

Monte San Vito-Montemarciano, in proseguo della precedente n. 47 nel tronco: Monte San Vito, Ponte Sant'Andrea sul Triponzio, Alberici, Montemarciano fino all'incrocio di Santa Veneranda per km. 6+000;

Visto il voto n. 1943 del 15 ottobre 1963, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole alla classificazione a provinciali delle suddette strade;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(414)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1054 del 17 gennaio 1964. Prezzo e condizioni di vendita delle barbabietole da zucchero - Campagna 1964.

La Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 1054 del 17 gennaio 1964, sentito il parere della Commissione centrale dei prezzi, ha adottato la seguente decisione.

**PREZZO E CONDIZIONI DI VENDITA
DELLE BARBABIETOLE DA ZUCCHERO: CAMPAGNA 1964**

Il prezzo di cessione per quintale grado delle barbabietole da zucchero di raccolto 1964, per una polarizzazione media generale di tutte le fabbriche del 15 per cento, è fissato in L. 75,0005.

A) Qualora la polarizzazione media generale delle barbabietole da zucchero consegnate a tutte le fabbriche risultasse diversa da 15 %, il prezzo per grado polarimetrico sarà uguale a L. 96,70 moltiplicate per la percentuale di resa corrispondente, di cui alle seguente tabella:

Polarizzazione media generale di tutte le fabbriche	Percentuale di resa corrispondente	Polarizzazione media generale di tutte le fabbriche	Percentuale di resa corrispondente
13,20	0,7576	15,40	0,7796
13,30	0,7586	15,50	0,7806
13,40	0,7596	15,60	0,7816
13,50	0,7606	15,70	0,7826
13,60	0,7616	15,80	0,7836
13,70	0,7626	15,90	0,7846
13,80	0,7636	16 —	0,7856
13,90	0,7646	16,10	0,7866
14 —	0,7656	16,20	0,7876
14,10	0,7666	16,30	0,7886
14,20	0,7676	16,40	0,7896
14,30	0,7686	16,50	0,7906
14,40	0,7696	16,60	0,7916
14,50	0,7706	16,70	0,7926
14,60	0,7716	16,80	0,7936
14,70	0,7726	16,90	0,7946
14,80	0,7736	17 —	0,7956
14,90	0,7746	17,10	0,7966
15 —	0,7756	17,20	0,7976
15,10	0,7766	17,30	0,7986
15,20	0,7776	17,40	0,7996
15,30	0,7786	17,50	0,8006

L'importo dovuto dalle società saccarifere ai singoli coltivatori, quale corrispettivo delle barbabietole consegnate per la lavorazione a zucchero, è costituito dal prezzo per grado polarimetrico, corrispondente alla polarizzazione media generale di campagna delle barbabietole, di cui al primo comma del presente punto, moltiplicato per il totale dei quintali, grado consegnati dai coltivatori medesimi.

B) La percentuale di saccarosio di ogni partita di barbabietole consegnata per la lavorazione a zucchero, e la relativa polarizzazione media generale di campagna, come pure il peso, il campionario e la percentuale di tara delle stesse partite, dovranno essere accertati, per tutte le barbabietole conferite alle fabbriche, in contraddittorio, secondo le modalità in vigore nelle precedenti campagne.

Il corrispettivo di tali operazioni di controllo è compreso nel prezzo delle barbabietole.

Le spese di impianto e di esercizio dei laboratori di analisi e quelle per il trasporto dei campioni di barbabietole da analizzare sono a totale carico delle società saccarifere interessate.

C) Per le consegne, i ricevimenti e le altre condizioni di cessione delle barbabietole alle fabbriche sarà disposto con successivo provvedimento.

(648)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1964:

Bologna Giuseppina, notaio residente nel comune di Montegrosso d'Asti, distretto notarile di Asti, è trasferito nel comune di Costigliole d'Asti, stesso distretto;

Lauricella Luigi, notaio residente nel comune di San Giovanni Bianco, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Canicattì, distretto notarile di Agrigento;

Savio Giuseppe, notaio residente nel comune di Oulx, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Susa, stesso distretto;

Marazzita Fortunato, notaio residente nel comune di Palombara Sabina, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Palmi;

Brusadin Giovanni Carlo, notaio residente nel comune di Santa Giustina, distretto notarile di Belluno, è trasferito nel comune di Vittorio Veneto, distretto notarile di Treviso;

Mussomeli Caterina, notaio residente nel comune di Mombaruzzo, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Nizza Monferrato, stesso distretto.

(652)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di vacanza della cattedra di « Fisiologia generale » presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di « Fisiologia generale » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(650)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Marano sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1963, il comune di Marano sul Panaro (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.013.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione del due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(255)

Autorizzazione al comune di Lama Mocogno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1963, il comune di Lama Mocogno (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.753.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione del due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(256)

**Autorizzazione al comune di Comano
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1963, il comune di Comano (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(257)

**Autorizzazione al comune di Orbetello
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1963, il comune di Orbetello (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(258)

**Autorizzazione al comune di Predappio
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1963, il comune di Predappio (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.603.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(259)

**Autorizzazione al comune di Firenzuola
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1963, il comune di Firenzuola (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.971.353, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(260)

**Autorizzazione al comune di Cantagallo
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1963, il comune di Cantagallo (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.441.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(261)

**Autorizzazione al comune di Ro Ferrarese
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1963, il comune di Ro Ferrarese (Ferrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(262)

**Autorizzazione al comune di Pietravairano
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1963, il comune di Pietravairano (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.383.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(263)

**Autorizzazione al comune di Macerata Campania
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1963, il comune di Macerata Campania (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.479.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(264)

**Autorizzazione al comune di San Vito dei Normanni
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1963, il comune di San Vito dei Normanni (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 193.519.308, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(265)

**Autorizzazione al comune di Carovigno
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1963, il comune di Carovigno (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.217.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(266)

**Autorizzazione al comune di Provaglio Val Sabbia
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1963, il comune di Provaglio Val Sabbia (Brescia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 914.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(267)

**Autorizzazione al comune di Granaglione
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1963, il comune di Granaglione (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(268)

**Autorizzazione al comune di Smerillo
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1963, il comune di Smerillo (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.295.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(269)

**Autorizzazione al comune di Santa Vittoria in Matenano
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1963, il comune di Santa Vittoria in Matenano (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.930.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(270)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 12

Corso dei cambi del 20 gennaio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
USA	622,43	622,42	622,43	622,43	622,44	622,43	622,43	622,10	622,43	622,43
Can.	575,80	575,80	575,80	576 —	575,65	575,80	575,95	573 —	575,80	575,75
Fr Sv.	144,25	144,23	144,235	144,235	144,25	144,24	144,20	144,17	144,25	144,24
Kr D.	90,08	90,10	90,10	90,07	90,20	90,08	90,06	89,97	90,08	90,05
Kr N.	86,96	86,96	86,97	86,95	87 —	86,96	86,955	86,87	86,96	86,95
Kr Sv.	120,02	120,01	120,02	120,05	119,90	120,05	120,02	119,85	120,05	120,05
Fol.	172,80	172,70	172,70	172,74	172,80	172,77	172,72	172,60	172,77	172,70
Fr B.	12,49	12,494	12,495	12,49625	12,49	12,49	12,505	12,37	12,49	12,4975
Franco francese	126,99	126,99	126,98	126,99	127 —	126,99	126,99	126,87	126,98	126,95
Ls	1742,14	1742,05	1741,875	1742 —	1741,90	1742,16	1741,85	1741,45	1742,17	1742 —
Dma. occ.	156,50	156,63	156,69	156,64	156,64	156,54	156,65	156,37	156,54	156,63
Scell. Austr.	24,10	24,10	24,11	24,099	24,05	24,10	24,10	24,07	24,10	24,105
Escudo Port.	21,73	21,73	21,73	21,735	21,70	21,73	21,7275	21,65	21,73	21,73

Media dei titoli del 20 gennaio 1964

Rendita 5 % 1935	107,30	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,975
Redimibile 3,50 % 1934	89,225	Id. 5 % (" 1° aprile 1966)	99,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	81,05	Id. 5 % (" 1° gennaio 1968)	100,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,475	Id. 5 % (" 1° aprile 1969)	100,175
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	93,425	Id. 5 % (" 1° gennaio 1970)	102 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,175	Id. 5 % (" 1° gennaio 1971)	101,65
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,475	B. T. Poliennali 5 % (" 1° ottobre 1966)	99,825
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,775		

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 gennaio 1964

1 Dollaro USA	622,43	1 Franco belga	12,501
1 Dollaro canadese	575,975	1 Franco francese	126,99
1 Franco svizzero	144,217	1 Lira sterlina	1741,925
1 Corona danese	90,065	1 Marco germanico	156,645
1 Corona norvegese	86,952	1 Scellino austriaco	24,099
1 Corona svedese	120,035	1 Escudo Port.	21,731
1 Fiorino olandese	172,73		

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Settima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1966

Si rende noto che il giorno 15 febbraio 1964 alle ore 10, presso la Direzione generale del debito pubblico, in Roma, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la settima estrazione per l'assegnazione di un premio di lire 10.000.000, quattro di L. 5.000.000 e venti di L. 1.000.000, a ciascuna delle dieci serie (dalla 1^a/1966 alla 10^a/1966) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1966, emessi in base alla legge 19 luglio 1956, n. 750, e decreto ministeriale 28 gennaio 1957.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 14 dello stesso mese di febbraio, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 20 gennaio 1964

Il direttore generale reggente: GRECO

(535)

Accreditamento di notaio per operazioni di Debito pubblico

Con decreto ministeriale del 30 marzo 1963, il notaio dottor Giulio Cazzola, residente ed esercente in Verona, è stato accreditato presso la Direzione provinciale del tesoro di quella città, per le operazioni di debito pubblico.

Il direttore generale reggente: GRECO

(556)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 15 luglio 1963, n. 5498/1031, riguardante la sclassificazione e l'alienazione al sig. Altamura Raffaele, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 agosto 1963, pag. 4265, ove è detto «... planimetria tratturale con il n. 243...» leggasi «... planimetria tratturale con il numero 196...».

(540)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento senza liquidatore di due società cooperative della provincia di Foggia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 dicembre 1963, le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina di liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa agricola « Il Solco », con sede in Foggia, costituita per rogito Trojano in data 21 maggio 1949, repertorio 1622;

2) Società cooperativa produzione e lavoro « Irpo Dauna della Ricostruzione », con sede in Rocchetta Sant'Antonio (Foggia), costituita per rogito Ciampolillo in data 27 novembre 1946, repertorio 107.

(282)

Scioglimento senza liquidatore di cinquanta società cooperative della provincia di Taranto

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 dicembre 1963, le seguenti società cooperative sono sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina di liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

- 1) Società cooperativa «Stella», con sede in Taranto, costituita per rogito Palmieri in data 1° febbraio 1954, repertorio 9232;
- 2) Società cooperativa «So.Co.Cal.Ta.», con sede in Taranto, costituita per rogito Accolla in data 2 maggio 1955, repertorio 2578;
- 3) Società cooperativa «Domus Mea», con sede in Taranto, costituita per rogito Lentini in data 4 settembre 1953, repertorio 31828;
- 4) Società cooperativa «Cartotecnici pugliesi», con sede in Taranto, costituita per rogito Palmieri in data 12 aprile 1954, repertorio 9480;
- 5) Società cooperativa «Tra Pescivendoli e venditori di frutta di Mare - Delfini», con sede in Taranto, costituita per rogito Bonfrate in data 11 ottobre 1955;
- 6) Società cooperativa «Per la coltura importazione e esportazione di mitili e molluschi in genere», con sede in Taranto, costituita per rogito Mazzilli in data 26 gennaio 1955, repertorio 226039;
- 7) Società cooperativa «S.C.A.I.», con sede in Taranto, costituita per rogito Bonfrate in data 2 aprile 1957, repertorio n. 8219;
- 8) Società cooperativa «Avicoltori Jonici», con sede in Taranto, costituita per rogito Elia in data 16 febbraio 1959, repertorio 46094;
- 9) Società cooperativa «La Vigilante», con sede in Taranto, costituita per rogito Vitale in data 7 giugno 1959, repertorio 26333;
- 10) Società cooperativa «Filippo Corridoni», con sede in Taranto, costituita per rogito Accolla in data 18 marzo 1958, repertorio 22049;
- 11) Società cooperativa «Pomona», con sede in Taranto, costituita per rogito Palmieri in data 12 luglio 1954, repertorio 9774;
- 12) Società cooperativa «Amalfi», con sede in Taranto, costituita per rogito Monticelli in data 6 giugno 1959, repertorio 197896;
- 13) Società cooperativa «Orazio Flacco», con sede in Taranto, costituita per rogito Cascio in data 20 dicembre 1957, repertorio 14892;
- 14) Società cooperativa «Livio Andronico», con sede in Taranto, costituita per rogito Bonfrate in data 1° marzo 1958, repertorio 13576;
- 15) Società cooperativa «Rinascita Ostricoltura Tarantina», con sede in Taranto, costituita per rogito Palmieri in data 5 gennaio 1954, repertorio 9149;
- 16) Società cooperativa «Cristoforo Colombo», con sede in Taranto, costituita per rogito Cascio in data 13 gennaio 1958, repertorio 15153;
- 17) Società Cooperativa «C.A.T.», con sede in Taranto, costituita per rogito Mazzilli in data 17 ottobre 1951, repertorio 132630;
- 18) Società cooperativa «C.E.S.A.», con sede in Taranto, costituita per rogito Accolla in data 18 ottobre 1957, repertorio 18294;
- 19) Società cooperativa «Casa Mia-I.N.A.I.L.», con sede in Taranto, costituita per rogito Palmieri in data 6 agosto 1954, repertorio 9861;
- 20) Società cooperativa edilizia «Speranza», con sede in Taranto, costituita per rogito Palmieri in data 15 ottobre 1958, repertorio 15573;
- 21) Società cooperativa edilizia «Pitagora», con sede in Taranto, costituita per rogito Cascio in data 21 febbraio 1958, repertorio 13565;
- 22) Società cooperativa edilizia «C.E.P.D.A.M.M.», con sede in Taranto, costituita per rogito Lentini in data 21 luglio 1948, repertorio 21008;
- 23) Società cooperativa edilizia «La Serenita», con sede in Taranto, costituita per rogito Mazzilli in data 10 agosto 1955, repertorio 244318;
- 24) Società cooperativa edilizia «Aurora», con sede in Taranto, costituita per rogito Cascio in data 11 gennaio 1958, repertorio 15149;

- 25) Società cooperativa edilizia «Guglielmo Marconi», con sede in Taranto, costituita per rogito Cascio in data 3 dicembre 1957, repertorio 14732;
- 26) Società cooperativa edilizia «Armando Diaz», con sede in Taranto, costituita per rogito Cascio in data 15 febbraio 1958, repertorio 15506;
- 27) Società cooperativa produzione e lavoro «San Giuseppe Cafasso», con sede in Taranto, costituita per rogito Bonfrate in data 26 giugno 1958, repertorio 18458;
- 28) Società cooperativa edilizia «Julia», con sede in Taranto, costituita per rogito Bonfrate in data 11 novembre 1958, repertorio 22134;
- 29) Società cooperativa pesca «Tra pescatori Mar Grande in Taranto», con sede in Taranto, costituita per rogito Cascio in data 4 gennaio 1960, repertorio 26345;
- 30) Società cooperativa produzione e lavoro «C.E.F.I.M.», con sede in Taranto, costituita per rogito Palmieri in data 15 ottobre 1958, repertorio 15574;
- 31) Società cooperativa produzione e lavoro «San Giuseppe», con sede in Avetrana (Taranto), costituita per rogito Scarano in data 23 giugno 1956, repertorio 11717;
- 32) Società cooperativa «San Matteo», con sede in Castellaneta (Taranto), costituita per rogito Cascio in data 24 marzo 1954, repertorio 2443;
- 33) Società cooperativa «Riforma Express», con sede in Castellaneta (Taranto), costituita per rogito Cascio in data 18 ottobre 1956, repertorio 10639;
- 34) Società cooperativa «Giovanni Conti», con sede in Fragagnano (Taranto), costituita per rogito Bonfrate in data 4 aprile 1957, repertorio 8374;
- 35) Società cooperativa «Unione», con sede in Grottaglie (Taranto), costituita per rogito Lotta in data 10 luglio 1954, repertorio 4859;
- 36) Società cooperativa produzione e lavoro «S. Ciro», con sede in Grottaglie (Taranto), costituita per rogito De Magistris in data 2 dicembre 1958, repertorio 3069;
- 37) Società cooperativa «Franco Ciro», con sede in Grottaglie (Taranto), costituita per rogito Vitale in data 3 dicembre 1955, repertorio 4628;
- 38) Società cooperativa produzione e lavoro «Edile Laertina S.C.E.L.», con sede in Laterza (Taranto), costituita per rogito Sarno in data 3 luglio 1950, repertorio 52;
- 39) Società cooperativa «Case del Popolo», con sede in Leporano (Taranto), costituita per rogito Accolla in data 16 novembre 1954, repertorio 848;
- 40) Società Cooperativa «Jonica», con sede in Lizzano (Taranto), costituita per rogito Vitale in data 15 giugno 1955, repertorio 2498;
- 41) Società cooperativa trasporti «Autisti e Meccanici dell'Ente Riforma Fondiaria», con sede in Marina di Ginosa (Taranto), costituita per rogito Sarno in data 9 aprile 1959, repertorio 5937;
- 42) Società cooperativa «Autotrasportatori S.C.A.T.», con sede in Martina Franca (Taranto), costituita per rogito Parisi in data 5 settembre 1955, repertorio 1200;
- 43) Società cooperativa «San Giovanni», con sede in Murrone (Taranto), costituita per rogito Scarano, in data 3 gennaio 1954, repertorio 4061;
- 44) Società cooperativa «La Vedetta», con sede in Masafra (Taranto), costituita per rogito Vitale in data 1° giugno 1959, repertorio 26229;
- 45) Società cooperativa edilizia «Mater Dei», con sede in Montemesola (Taranto), costituita per rogito De Magistris in data 25 marzo 1959, repertorio 3520;
- 46) Società cooperativa produzione e lavoro «CO.NE.PA. Cooperativa netturbini di Palagianello», con sede in Palagianello (Taranto), costituita per rogito Palmieri in data 5 settembre 1958, repertorio 15416;
- 47) Società cooperativa edilizia di abitazioni «C.E.P.», con sede in Palagiano (Taranto), costituita per rogito Palmieri in data 25 maggio 1954, repertorio 9626;
- 48) Società cooperativa «San Giovanni per la costruzione di case per lavoratori», con sede in Palagiano (Taranto), costituita per rogito Cascio in data 12 luglio 1958, repertorio n. 17661;
- 49) Società cooperativa «La Savese Petrosa», con sede in Sava (Taranto), costituita per rogito Roselli in data 24 marzo 1959, repertorio 8461;
- 50) Società cooperativa «Giranda», con sede in Statte (Taranto), costituita per rogito Cascio in data 23 ottobre 1958, repertorio 19144;

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a venti posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva del personale amministrativo del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Veduto il proprio decreto in data 1° agosto 1963, n. 03/4352, con il quale è stato bandito un concorso per esami a venti posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva del personale amministrativo del Consiglio nazionale delle ricerche;

Veduta la legge 11 dicembre 1962, n. 1683, contenente norme relative al personale del Consiglio nazionale delle ricerche;

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione al testo unico sopra citato;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice del suddetto concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a venti posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva del personale amministrativo del Consiglio nazionale delle ricerche, indetto con decreto del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche in data 1° agosto 1963, n. 03/4352, è composta come segue:

Presidente:

Rolla dott. Franco, segretario generale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Membri:

Aluffi ing. Antonio, direttore bibliografico di 1° classe dei servizi bibliografici e documentari del Consiglio nazionale delle ricerche;

Donadio dott. Alvaro, direttore di divisione dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche;

Guidoboni ing. Albino, direttore bibliografico di 2° classe dei servizi bibliografici e documentari del Consiglio nazionale delle ricerche;

Barlaam dott. Alessandro, direttore di sezione dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Soria Nicola, consigliere di 1° classe dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche.

Al presidente, ai membri e al segretario della Commissione esaminatrice spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Roma, addì 3 gennaio 1964

Il presidente: POLVANI

(533)

L'orario delle prove scritte del concorso per esami a venti posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva del personale amministrativo del Consiglio nazionale delle ricerche.

Le prove scritte del concorso per esami a venti posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva del personale amministrativo del Consiglio nazionale delle ricerche, il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 12 ottobre 1963, avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 10 e 11 febbraio 1964, con inizio alle ore 8.

(539)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a sedici posti di consigliere di 3° classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulla legalizzazione delle firme e sulle documentazioni amministrative;

Vista la legge 15 dicembre 1960, n. 1483, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a sedici posti di consigliere di 3° classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a sedici posti di consigliere di 3° classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza, laurea in scienze economiche e commerciali; laurea in scienze politiche; laurea in scienze sociali; laurea in scienze sociali e politiche; laurea in scienze sociali, economiche e politiche; laurea in scienze sindacali; laurea in scienze politiche ed amministrative; laurea in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare; laurea in economia e diritto; laurea in scienze economiche e marittime; laurea in scienze coloniali.

Sono ammessi a partecipare al concorso, ai sensi dell'articolo 161 del sopracitato testo unico n. 3 anche gli impiegati delle carriere di concetto dell'Amministrazione statale che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purché rivestano, alla data di pubblicazione del presente decreto, qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o corrispondente od abbiano il diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

- 1) essere cittadino italiano;
- 2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;
- 3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso;
- 4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per cause di guerra e sempreché esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;
- 5) aver compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico o di ruolo aggiunto, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

- 1) di cinque anni;
 - a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati

od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonché per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonché per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquisito la cittadinanza italiana, e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purché non sia superato il 40° anno di età.

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere a) e b).

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purché complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite massimo di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio, dell'11 gennaio 1943, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politiche nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per cause di servizio di guerra, attinente alla guerra, e per i mutilati ed invalidi civili, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

VI) per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, o nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purché complessivamente non si superino i 40 anni.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, o dell'Aeronautica che, in applicazione al decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 (v. schema esemplificativo allegato A), dovranno pervenire al Ministero dell'Industria e del Commercio entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

- 1) le precise generalità e il domicilio;
- 2) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, (punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;
- 3) il possesso della cittadinanza italiana;
- 4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- 5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;
- 6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- 7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;
- 8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente decreto di concorso non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della apposita comunicazione dovranno produrre i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 200, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore

dell'Esercito, e quella di cui alla circolare n. 202860/Od. del 18 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta da bollo da L. 200, attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra o coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione da cui risulta la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-ter della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualità di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità;

l) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, comprovante tale loro qualità oppure il certificato mod. 69-ter, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-ter rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 200, l'attestazione prevista dall'art. 3 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonché i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 200, la

attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta da bollo da L. 200 della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosi, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera p) che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, dell'autorità militare;

t) gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari o gli assistenti straordinari, volontari od incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione;

u) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonché gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma in servizio, nonché le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà approvata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'Industria e del commercio, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, numero 678 dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso lo originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma di laurea il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora la Università presso la quale è stata conseguita la laurea non avessero ancora rilasciato il relativo diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di laurea, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale di laurea, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

Le medesime norme valgono per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado richiesti, a norma del summenzionato art. 2, per gli impiegati delle carriere di concetto dell'Amministrazione statale che rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o corrispondente;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti, per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi, nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto;

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato in carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 200;

F) certificato medico, in carta da bollo da L. 200, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 200 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato o collocati nei ruoli aggiunti di cui all'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere A) e F) del presente articolo, nonché la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo da L. 200, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio la quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'Industria e del commercio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere C) e G) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 200 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere C), D), E) e F) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere B), C), D) e F) del precedente art. 8, purché sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'Industria e del commercio dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 5 e 6 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica Amministrazione, nonché coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami consistranno in tre prove scritte ed una prova orale, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

- 1) diritto privato (civile e commerciale);
- 2) diritto costituzionale ed amministrativo;
- 3) economia politica.

Prova orale:

La prova orale verterà, oltre che sulle stesse materie che formano oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

- a) diritto internazionale pubblico e privato;
- b) scienza delle finanze;
- c) elementi di statistica;
- d) lingua francese o inglese o tedesca, a scelta del candidato con conversazione e traduzione di brani di carattere amministrativo.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta:

- a) da un consigliere di Stato, presidente;
- b) da due docenti universitari delle materie su cui verteranno le prove di esame, membri;
- c) da due funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o corrispondente, membri.

Alla Commissione saranno aggregati, quali membri aggiunti, tre professori universitari esperti rispettivamente nelle lingue francese, inglese e tedesca.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe o corrispondente.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla Commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esso.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure, tardiva, comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

- 1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;
- 2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;
- 3) tessera postale;
- 4) porto d'armi;
- 5) patente automobilistica;
- 6) passaporto;
- 7) carta d'identità.

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le norme stabilite dal Capitolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro, anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte obbligatorie e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonché gli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di consiglieri di 3ª classe in prova (coeff. 229) nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale e conseguiranno la nomina a consigliere di 3ª classe, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a consigliere di 3ª classe in prova sarà corrisposto il trattamento economico nella qualifica iniziale della carriera di appartenenza (coefficiente 229), oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonché il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Sono esonerati del periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente di questa o di altre Amministrazioni presso le quali abbiano superato il periodo di prova o disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per le quali hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1963
Registro n. 16, foglio n. 51.

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al

Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (Concorsi) - Via Molise, 2. - ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di) il (1) e residente in (provincia di) via chiede di essere ammesso al concorso per esami a sedici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale.

All'uopo fa presente:

- a) di essere cittadino italiano;
- b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di;
- (2) c) di non aver riportato condanne penali (3);
- d) di essere in possesso del seguente diploma di laurea conseguito presso l'Università degli studi di in data;
- e) per quanto riguarda gli obblighi militari (4):
di
- f) — aver prestato servizio come impiegato presso non

pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause:;

bliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause:;

- g) di voler sostenere la prova orale, di lingua estera, in addì

Firma

L'indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto:

per l'autenticità della firma del sig. (5).

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età ai sensi dell'art. 4 del bando indicare se:

coniugato senza prole o con prole e con quanti figli viventi;

combattente militarizzato od assimilato; partigiano combattente, deportato dal nemico, assimilato ai combattenti;

profugo delle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;
mutilato od invalido militare o civile di guerra;
mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato ed invalido per servizio militare o civile; mutilato od invalido civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici

• razziali;
colpito da leggi razziali;
assistente universitario;

dependente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero
a in qualità di in servizio
a presso e di essere
in possesso del libretto ferroviario n. rilasciato il

sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode del congedo e del rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda potrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(499)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a cento posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1963, registro n. 3 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 7, con il quale veniva bandito un concorso per esami a cento posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato;

Attesa la necessità di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice del citato concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice relativa al concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

De Capua dott. Andrea, consigliere di Stato.

Membri:

Bellucci prof. Vincenzo, ordinario di economia rurale ed estimo presso la Facoltà agraria e forestale dell'Università di Firenze;

Volpini dott. Cesare, ispettore generale del ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato;

Lobina dott. Luigi, ispettore generale del ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato;

Agostini dott. prof. Renzo, ispettore generale del ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato, libero docente in fitosociologia incaricato dell'insegnamento della selvicoltura e dell'apicoltura presso l'Università degli studi di Napoli - Facoltà agraria di Portici.

Segretario:

Megha dott. Giuseppe, ispettore superiore del ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1963

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1963

Registro n. 10 Corpo forestale Stato, foglio n. 114. — D'ALENA

(541)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROVIGO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1962

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1216 in data 20 aprile 1963, con il quale fu bandito il concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1962;

Visti i verbali originali redatti dalla Commissione giudicatrice;

Vista la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla Commissione giudicatrice;

Riscontrata la regolarità degli atti;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Ferrari Giuseppe	punti	51,618 su 100
2. Paparella Giorgio	»	50,605 »
3. Rossetto Albinetto	»	49,540 »
4. Rossi Gino	»	48,529 »
5. Pagliani Gianluigi	»	47,680 »
6. Prearo Angelo	»	47,180 »
7. Tobaldin Arnaldo	»	47,045 »
8. Atanasio Salvatore	»	46,950 »
9. Agazzani Aristide	»	46,790 »
10. Ferrarese Ezio	»	46,488 »
11. Biasin Gianfranco	»	46,147 »
12. Chiarato Gianfranco	»	45,793 »
13. Recca Mario	»	45,625 »
14. Formenton Dante	»	45,263 »
15. Venturelli Giovanni	»	44,889 »
16. Cichella Ettore	»	44,823 »
17. Bortolotto Fulvio	»	44,766 »
18. Bellinello Alfredo	»	44,359 »
19. Mazzoni Ferdinando	»	44,101 »
20. Milan Adriano	»	43,917 »
21. Fossari Michele	»	43,281 »
22. Carloti Pietro	»	42,858 »
23. Palumbo Ugo	»	41,563 »
24. Totaro Giuseppe	»	41,490 »
25. Zuffante Calogero	»	41,129 »
26. Pizzardo Alessandro	»	41,117 »
27. Pravadelli Pier Giorgio	»	38,077 »

Il presente decreto sarà inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nel Foglio annunci legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Rovigo, della prefettura di Rovigo e dei Comuni interessati.

Rovigo, addì 7 gennaio 1964

Il medico provinciale: MARRA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo alla data del 30 novembre 1962;

Ritenuta la necessità di procedere all'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso;

Tenute presenti le sedi di preferenza indicate da ciascun concorrente nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I sottotitoli dottori in medicina e chirurgia sono dichiarati vincitori della sede a fianco indicata:

- 1) Ferrari Giuseppe: Arquà Polesine (condotta unica);
- 2) Paparella Giorgio: Costa di Rovigo (condotta unica);
- 3) Rossetto Albinetto: Melara (condotta unica).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Rovigo, della prefettura di Rovigo e dei Comuni interessati.

Rovigo, addì 7 gennaio 1964

Il medico provinciale: MARRA

(375)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SIENA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siena

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Vista la graduatoria firmata dalla Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, ai posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1962;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 853;

Visti gli articoli 23 e 35 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso specificato in premessa, dichiarati idonei:

1. Fantini Enrico	punti	56,159
2. Magrini Giuseppe	»	55,248
3. Luchi Eros	»	53,807
4. Tognetti Emilio	»	51,362
5. Branconi Edoardo	»	51,264
6. Macchietti Fulvio	»	48,829
7. Emiliozzi Mauro	»	43,887
8. Cacitti Dante	»	40,000
9. Ramazzotti Francesco	»	39,543
10. Sabato Pasqualino	»	38,000
11. Zampetti Giorgio	»	37,500
12. Celesti Muzio	»	37,500

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunci legali della Provincia, e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Siena, addì 21 dicembre 1963

Il veterinario provinciale: SCANDELIBENI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1241 in data 21 dicembre 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1962;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte indicate dai concorrenti utilmente collocati in graduatoria;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario condotto addetto ai servizi dei Comuni e delle Province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottotitoli veterinari sono dichiarati vincitori del concorso specificato in premessa per la condotta a fianco di ciascuno indicata:

- 1) Fantini Enrico: Murlo;
- 2) Magrini Giuseppe: Radicondoli;
- 3) Luchi Eros: Cetona.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunci legali della Provincia, e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Siena, addì 21 dicembre 1963

Il veterinario provinciale: SCANDELIBENI

(319)

- UMBERTO PETTINARI, direttore